

STATUTO

PARTITO SOCIALDEMOCRATICO (PSD)

Libertà · Democrazia · Popolo

PRIMA EDIZIONE — CONGRESSO FONDATIVO

PREAMBOLO

Il Partito SocialDemocratico (PSD) è una libera associazione politica fondata sui valori della Costituzione repubblicana, della Resistenza antifascista e della tradizione socialdemocratica europea. Il presente Statuto disciplina l'organizzazione interna del partito secondo i principi di democrazia, trasparenza, parità di genere, responsabilità intergenerazionale e laicità che ne costituiscono l'identità politica e che sono enunciati nei Valori Fondanti del Programma Politico.

Il PSD si riconosce nel campo del centro-sinistra europeo riformista. La forma-partito qui delineata è strumentale ai valori che la animano: ogni organo, ogni procedura e ogni regola di questo Statuto trovano la propria ragion d'essere nella coerenza con quei valori.

TITOLO I — DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 — Denominazione e sede

- È costituito il Partito SocialDemocratico, in forma abbreviata PSD.
- Il PSD ha sede nazionale nel comune di Modena. Eventuali modifiche della sede nazionale sono deliberate dalla Direzione Nazionale e ratificate dal Congresso utile successivo.
- Il PSD opera sull'intero territorio della Repubblica italiana e tra le comunità italiane all'estero.

Art. 2 — Simbolo

- Il simbolo del PSD è registrato secondo quanto previsto dalla normativa vigente sui simboli politici.
- La forma definitiva del simbolo è approvata dal Congresso Nazionale e modificabile esclusivamente con la stessa procedura di modifica dello Statuto.

3. L'uso del simbolo è riservato agli organi del partito e ai candidati ufficialmente investiti dalle procedure interne.

Art. 3 — Valori fondanti

1. Il PSD aderisce ai valori enunciati nel proprio Programma Politico, che costituisce parte integrante e sostanziale della sua identità statutaria.
2. Sono valori non modificabili senza unanimità qualificata del Congresso Nazionale:
 - la fedeltà alla Costituzione repubblicana e ai suoi principi antifascisti;
 - la difesa della democrazia rappresentativa, della separazione dei poteri e dello Stato di diritto;
 - la laicità delle istituzioni;
 - la parità di genere;
 - l'uropeismo federalista;
 - la responsabilità intergenerazionale e ambientale.

Art. 4 — Antifascismo come requisito statutario

1. L'antifascismo è requisito fondamentale e inderogabile dell'adesione al PSD.
2. Non possono iscriversi al PSD, e qualora iscritti vengono espulsi con procedura d'urgenza, coloro che:
 - abbiano riportato condanna definitiva per i reati previsti dalla legge 20 giugno 1952 n. 645 (legge Scelba) e dalla legge 25 giugno 1993 n. 205 (legge Mancino);
 - aderiscano o militino in formazioni che si richiamano, anche indirettamente, all'ideologia fascista, nazista o ad altre forme di totalitarismo;
 - svolgano pubblicamente attività di apologia, riabilitazione o normalizzazione del fascismo, del nazismo o dei regimi totalitari.
3. La verifica della sussistenza di tali condizioni compete al Collegio dei Garanti.

TITOLO II — ISCRITTI

Art. 5 — Adesione al partito

1. Possono aderire al PSD i cittadini italiani che abbiano compiuto i 16 anni di età.
2. L'adesione si perfeziona mediante:
 - sottoscrizione della Carta dei Valori e del presente Statuto;
 - versamento della quota associativa annuale, modulata per fasce di reddito e gratuita per minorenni, studenti e disoccupati;
 - dichiarazione di non aderire ad altri partiti politici nazionali concorrenti.
3. L'iscrizione è gestita digitalmente a livello nazionale, con tessera unica e registro centralizzato. Il Circolo territoriale di riferimento è assegnato in base alla residenza, salvo richiesta motivata di assegnazione diversa.

Art. 6 — Diritti dell'iscritto

L'iscritto al PSD ha diritto di:

1. partecipare al dibattito politico interno e contribuire alla definizione delle posizioni del partito;
2. eleggere ed essere eletto agli organi del partito, nei limiti e con le procedure previste dal presente Statuto;
3. votare per la selezione delle candidature alle cariche pubbliche secondo le procedure di cui al Titolo VII;
4. accedere alle informazioni relative all'attività degli organi del partito, ai bilanci, alle delibere e ai documenti pubblici;
5. proporre mozioni e ordini del giorno secondo le procedure di cui all'art. 11;
6. ricorrere al Collegio dei Garanti contro decisioni che ritenga lesive dei propri diritti statutari;
7. partecipare alle consultazioni online indette ai sensi del Titolo X.

Art. 7 — Doveri dell'iscritto

L'iscritto al PSD è tenuto a:

1. rispettare lo Statuto, il Codice Etico e le delibere degli organi del partito;
2. astenersi da comportamenti pubblici incompatibili con i valori fondanti, in particolare con l'antifascismo, la laicità e la parità di genere;
3. versare regolarmente la quota associativa nella misura dovuta;
4. non utilizzare la propria adesione al partito per fini personali, familiari o clientelari;
5. dichiarare eventuali conflitti di interesse rilevanti per le decisioni cui partecipa;
6. mantenere la riservatezza sulle deliberazioni di organi interni quando esplicitamente richiesto.

Art. 8 — Cessazione dell'iscrizione

1. L'iscrizione cessa per:
 - dimissioni volontarie comunicate per iscritto;
 - mancato rinnovo della quota associativa per due anni consecutivi, previa diffida;
 - decesso;
 - provvedimento disciplinare di espulsione ai sensi del Titolo IX;
 - candidatura, militanza pubblica o adesione effettiva ad altro partito politico nazionale concorrente.
2. La cessazione dell'iscrizione comporta la perdita immediata di ogni carica elettiva interna al partito.

TITOLO III — ORGANI NAZIONALI

Art. 9 — Elenco degli organi nazionali

Sono organi nazionali del PSD:

1. il Congresso Nazionale;
2. l'Assemblea Nazionale;
3. il Segretario;
4. la Direzione Nazionale;
5. il Tesoriere;
6. il Collegio dei Garanti;
7. la Commissione Nazionale di Garanzia.

Art. 10 — Congresso Nazionale

1. Il Congresso Nazionale è il massimo organo del partito.
2. Si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni e in via straordinaria su richiesta:
 - di almeno due terzi dei componenti dell'Assemblea Nazionale;
 - di almeno il 30% degli iscritti, raccolto attraverso procedura certificata;
 - del Segretario in caso di crisi politica grave, con motivazione esplicita.
3. Il Congresso Nazionale:
 - approva e modifica lo Statuto;
 - approva il Programma Politico e gli indirizzi politici di legislatura;
 - elegge il Segretario;
 - elegge i membri del Collegio dei Garanti;
 - elegge il Tesoriere;
 - approva il bilancio consuntivo del quadriennio.
4. Il Congresso è composto da delegati eletti dai Circoli territoriali in proporzione al numero degli iscritti, con rappresentanza minima garantita per ogni regione e per la Sezione Estera.
5. La parità di genere nei delegati è garantita ai sensi dell'art. 22.

Art. 11 — Assemblea Nazionale

1. L'Assemblea Nazionale è il principale organo di indirizzo politico tra un Congresso e l'altro.
2. È eletta direttamente dagli iscritti con sistema proporzionale di lista, con voto disponibile sia in presenza presso i Circoli sia in modalità digitale ai sensi del Titolo X.
3. L'Assemblea Nazionale è composta da 200 membri, dura in carica due anni ed è rinnovata integralmente ad ogni elezione.

4. L'Assemblea Nazionale:

- dà indirizzo politico al Segretario e alla Direzione Nazionale, con potere di approvare o respingere documenti politici e mozioni;
- può approvare una mozione di sfiducia nei confronti del Segretario, con la maggioranza assoluta dei componenti, che obbliga alla convocazione di un Congresso straordinario entro novanta giorni;
- approva il bilancio annuale del partito;
- può convocare consultazioni online vincolanti su questioni di rilevante interesse politico, con maggioranza dei due terzi;
- vigila sul rispetto del Programma Politico e segnala eventuali scostamenti significativi al Collegio dei Garanti.

5. L'Assemblea Nazionale si riunisce almeno tre volte all'anno e ogni volta che il Segretario, la Direzione o un quinto dei suoi componenti ne facciano richiesta.

Art. 12 — Segretario

1. Il Segretario è il rappresentante politico e legale del partito.
2. È eletto dal Congresso Nazionale tra gli iscritti che abbiano almeno due anni di anzianità di iscrizione, con voto a maggioranza dei votanti. Se nessun candidato ottiene la maggioranza al primo turno, si procede a ballottaggio tra i due più votati.
3. Il mandato del Segretario dura quattro anni. Il Segretario non può essere rieletto per più di due mandati consecutivi, anche non interi.
4. Il Segretario:
 - rappresenta il partito nei rapporti istituzionali, politici e con le altre forze politiche italiane ed europee;
 - propone all'Assemblea Nazionale la composizione della Direzione Nazionale;
 - convoca e presiede la Direzione Nazionale;
 - dà attuazione agli indirizzi politici del Congresso e dell'Assemblea Nazionale;
 - propone al Collegio dei Garanti l'avvio di procedure disciplinari per fatti di particolare gravità.
5. In caso di dimissioni, sfiducia, decadenza o impedimento permanente del Segretario, le funzioni sono assunte dal Vicesegretario di maggiore anzianità di carica fino alla convocazione del Congresso straordinario, che deve avvenire entro novanta giorni.

Art. 13 — Direzione Nazionale

1. La Direzione Nazionale è l'organo esecutivo del partito.
2. È composta da un minimo di quindici e un massimo di venticinque membri, proposti dal Segretario e ratificati dall'Assemblea Nazionale a maggioranza assoluta dei votanti.
3. Della Direzione Nazionale fanno parte di diritto:
 - il Segretario, che la presiede;
 - i Vicesegretari nominati dal Segretario;

- il Tesoriere;
 - il rappresentante della Sezione Giovanile;
 - i Capigruppo parlamentari del PSD alla Camera, al Senato e al Parlamento Europeo, ove esistenti.
4. La Direzione Nazionale gestisce l'attività ordinaria del partito, coordina le politiche tematiche, predispone i documenti politici, organizza le campagne elettorali e cura i rapporti con la stampa.
 5. Le delibere della Direzione Nazionale sono pubblicate, con eccezione di quelle relative a singole posizioni di trattativa politica, entro sette giorni dalla loro adozione.

Art. 14 — Tesoriere

1. Il Tesoriere è eletto dal Congresso Nazionale, tra candidati esterni alla cerchia diretta del Segretario uscente, con criteri di indipendenza e competenza tecnica.
2. Il Tesoriere risponde della gestione finanziaria del partito, della trasparenza dei conti e del rispetto della normativa sul finanziamento dei partiti.
3. Il Tesoriere predispone il bilancio annuale e quadriennale, sottoposti rispettivamente all'Assemblea Nazionale e al Congresso.
4. Il Tesoriere ha facoltà di rifiutare donazioni o contributi che ritenga incompatibili con la normativa o con il Codice Etico, dandone motivazione scritta alla Direzione Nazionale.
5. Il mandato del Tesoriere dura quattro anni e non è rinnovabile più di una volta consecutivamente.

Art. 15 — Collegio dei Garanti

1. Il Collegio dei Garanti è organo di terzietà e vigilanza sullo Statuto e sul Codice Etico.
2. È composto da sette membri eletti dal Congresso Nazionale tra personalità di riconosciuto prestigio professionale, accademico, civile o politico, anche esterne al partito.
3. I membri del Collegio dei Garanti durano in carica sei anni, non rinnovabili, e non possono ricoprire alcuna altra carica nel partito né essere candidati a cariche elettive pubbliche durante il mandato.
4. Il Collegio dei Garanti:
 - interpreta lo Statuto in caso di controversia;
 - decide in via definitiva sui ricorsi degli iscritti;
 - vigila sul rispetto del Codice Etico da parte degli iscritti, dei dirigenti e degli eletti;
 - decide sull'ammissibilità delle candidature alle cariche interne ed esterne in caso di contestazione;
 - può segnalare alla Commissione Nazionale di Garanzia fatti che ritenga meritevoli di valutazione disciplinare.
5. Il Collegio elegge al proprio interno un Presidente con voto a maggioranza dei componenti.

Art. 16 — Commissione Nazionale di Garanzia

1. La Commissione Nazionale di Garanzia è l'organo disciplinare del partito.
2. È composta da cinque membri eletti dall'Assemblea Nazionale tra iscritti con almeno cinque anni di anzianità, con maggioranza dei due terzi.

3. La Commissione decide sui procedimenti disciplinari secondo le procedure di cui al Titolo IX, con garanzia del contraddittorio e del diritto di difesa.
4. Le decisioni della Commissione sono ricorribili davanti al Collegio dei Garanti entro trenta giorni dalla notifica.

TITOLO IV — ORGANI TERRITORIALI

Art. 17 — Circoli

1. Il Circolo è la struttura di base del partito sul territorio.
2. Ogni Circolo raggruppa gli iscritti residenti in un'area territoriale omogenea, di norma coincidente con un comune o con un quartiere nelle grandi città. Possono essere costituiti Circoli tematici, lavorativi o universitari, con riconoscimento della Federazione di riferimento.
3. Per la costituzione di un Circolo è richiesto un minimo di quindici iscritti.
4. Ogni Circolo elegge un Coordinatore e un Direttivo, con mandato di due anni e parità di genere garantita.
5. I Circoli organizzano l'attività politica locale, propongono iniziative al territorio e selezionano i delegati al Congresso Nazionale e ai Congressi territoriali superiori.

Art. 18 — Federazioni provinciali

1. La Federazione provinciale coordina i Circoli del territorio della provincia o della città metropolitana di riferimento.
2. La Federazione è retta da un Segretario provinciale e da una Direzione provinciale, eletti dal Congresso provinciale a cui partecipano delegati dei Circoli.
3. Le Federazioni provinciali hanno autonomia organizzativa e finanziaria nei limiti fissati dal regolamento attuativo dello Statuto, nel rispetto degli indirizzi politici nazionali.

Art. 19 — Coordinamenti regionali

1. Il Coordinamento regionale assicura la rappresentanza politica del partito nella regione di riferimento, in particolare nei rapporti con la Regione e con il Consiglio regionale.
2. È retto da un Segretario regionale eletto dal Congresso regionale.
3. Il Coordinamento regionale è competente per la selezione delle candidature alle elezioni regionali, con procedura di cui al Titolo VII.

Art. 20 — Sezione Estera

1. La Sezione Estera raggruppa gli iscritti residenti fuori dal territorio italiano e si articola per circoscrizioni consolari corrispondenti a quelle previste per la rappresentanza parlamentare degli italiani all'estero.
2. La Sezione Estera elegge un proprio Coordinatore con rango equivalente a Segretario regionale ed esprime delegati al Congresso Nazionale in misura proporzionale al numero degli iscritti.

TITOLO V — SEZIONE GIOVANILE

Art. 21 — Giovani SocialDemocratici

1. È istituita la Sezione Giovanile del partito, denominata «Giovani SocialDemocratici» (GSD).
2. Aderiscono ai GSD gli iscritti al partito di età compresa tra i 16 e i 30 anni.
3. I GSD hanno autonomia organizzativa, programmatica e finanziaria, nel rispetto dello Statuto e degli indirizzi politici del partito.
4. I GSD eleggono propri organi sul modello di quelli nazionali, con mandato di due anni.
5. Il rappresentante nazionale dei GSD è membro di diritto della Direzione Nazionale ai sensi dell'art. 13.

TITOLO VI — PARITÀ DI GENERE E RAPPRESENTANZA

Art. 22 — Parità di genere

1. La parità di genere è principio non derogabile dell'organizzazione interna del PSD.
2. In tutti gli organi collegiali del partito, a livello nazionale, regionale, provinciale e di Circolo, la rappresentanza di ciascun genere non può essere inferiore al 50%, con tolleranza di una unità in caso di numero dispari di componenti.
3. Le candidature alle cariche elettive interne sono presentate in liste paritarie con alternanza obbligatoria di genere (lista-zipper).
4. La parità si applica anche ai delegati congressuali e alle candidature alle cariche pubbliche, secondo quanto previsto al Titolo VII.
5. La violazione del principio di parità è causa di nullità della procedura, dichiarata dal Collegio dei Garanti.

Art. 23 — Rappresentanza giovanile

1. In tutti gli organi collegiali nazionali e regionali è garantita una rappresentanza minima del 25% di iscritti di età inferiore ai 35 anni.
2. La quota giovanile si applica congiuntamente alla parità di genere.

Art. 24 — Rappresentanza territoriale

1. Negli organi collegiali nazionali è garantita la rappresentanza di almeno una unità per ciascuna regione italiana e per la Sezione Estera, fermo restando il principio della rappresentanza proporzionale al numero degli iscritti.
2. È garantita una quota non inferiore al 35% di rappresentanza per le regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna), in coerenza con la priorità del Programma Politico in materia di coesione territoriale.

TITOLO VII — CANDIDATURE ALLE CARICHE PUBBLICHE

Art. 25 — Selezione delle candidature

1. Le candidature del PSD alle cariche pubbliche elettive sono selezionate con procedura riservata agli iscritti, con voto disponibile sia in presenza presso i Circoli sia in modalità digitale.
2. Possono candidarsi alle cariche pubbliche per il PSD:
 - gli iscritti con almeno due anni di anzianità di iscrizione, salvo deroghe motivate concesse dalla Direzione Nazionale per personalità di riconosciuto profilo;
 - i candidati in regola con il Codice Etico e privi di condanne penali ostative ai sensi del comma 4.
3. Le liste sono composte secondo i principi di parità di genere, rappresentanza giovanile e rappresentanza territoriale di cui al Titolo VI.
4. Non possono essere candidati a cariche pubbliche per il PSD coloro che:
 - abbiano riportato condanne definitive per reati contro la pubblica amministrazione, contro la persona, di stampo mafioso o terroristico, di violenza di genere, di apologia di fascismo o discriminazione;
 - abbiano in corso procedimenti penali per i medesimi reati al momento della presentazione della candidatura;
 - rientrino nelle cause di incandidabilità previste dalla normativa nazionale (d.lgs. 235/2012, «legge Severino»).
5. La Commissione Nazionale di Garanzia verifica preventivamente il rispetto dei requisiti, con possibilità di ricorso al Collegio dei Garanti.

Art. 26 — Codice di condotta degli eletti

1. Gli eletti del PSD alle cariche pubbliche sottoscrivono al momento della candidatura un Codice di Condotta che li impegna a:
 - rispettare il Programma Politico e le indicazioni dei gruppi parlamentari del partito;
 - dichiarare pubblicamente la propria situazione patrimoniale e reddituale all'inizio e alla fine del mandato;
 - rendere pubblico un registro degli incontri con portatori di interesse (lobbying);
 - astenersi da decisioni in conflitto di interesse;
 - versare al partito una quota della propria indennità, fissata dall'Assemblea Nazionale entro un tetto massimo del 30%, destinata al funzionamento del partito e a fondi di solidarietà.
2. La violazione del Codice di Condotta comporta procedimento disciplinare ai sensi del Titolo IX, fino alla revoca dell'investitura politica e all'espulsione dal partito.

Art. 27 — Limite ai mandati elettivi

1. Nessun eletto del PSD può ricoprire la stessa carica pubblica per più di tre mandati consecutivi, anche non interi.
2. Per le cariche di Sindaco, Presidente di Regione e Presidente del Consiglio dei Ministri, il limite è di due mandati consecutivi.
3. Sono fatte salve le diverse e più stringenti disposizioni di legge.

TITOLO VIII — TRASPARENZA E FINANZE

Art. 28 — Risorse del partito

Il PSD si finanzia esclusivamente attraverso:

1. le quote associative degli iscritti;
2. i contributi degli eletti ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. e);
3. il 2 per mille e altre forme di contribuzione fiscale agevolata previste dalla normativa;
4. le donazioni di persone fisiche, nei limiti di legge;
5. i proventi di iniziative ed eventi politici.

Art. 29 — Donazioni e divieti

1. Il PSD non accetta:
 - donazioni anonime, in qualsiasi forma;
 - donazioni da Stati esteri, da loro emanazioni o da soggetti riconducibili a Stati esteri;
 - donazioni da società che gestiscono concessioni di servizi pubblici, da società partecipate dallo Stato in misura superiore al 20%, o da imprese in rapporto contrattuale rilevante con la pubblica amministrazione;
 - donazioni da soggetti condannati con sentenza definitiva per reati contro la pubblica amministrazione, di stampo mafioso, di riciclaggio o terrorismo.
2. Tutte le donazioni di importo annuo cumulato superiore a 500 euro sono pubblicate sul sito del partito con nome del donatore, importo e data, entro trenta giorni dal ricevimento.

Art. 30 — Trasparenza patrimoniale dei dirigenti

1. Il Segretario, i Vicesegretari, il Tesoriere, i membri della Direzione Nazionale e i Segretari regionali pubblicano sul sito del partito, all'inizio e alla fine del mandato e annualmente:
 - la propria situazione reddituale (dichiarazione dei redditi);
 - la propria situazione patrimoniale (immobili, partecipazioni societarie, attività finanziarie rilevanti);
 - eventuali altri incarichi pubblici o privati e relativi compensi.

Art. 31 — Bilancio e revisione

1. Il PSD pubblica annualmente il bilancio consuntivo, articolato per voci di entrata e di spesa, certificato da revisore esterno indipendente.
2. Il bilancio è pubblicato sul sito del partito entro trenta giorni dall'approvazione da parte dell'Assemblea Nazionale.
3. È istituito un registro pubblico dei fornitori e dei consulenti del partito, con indicazione dei compensi annui complessivi.

TITOLO IX — DISCIPLINA INTERNA

Art. 32 — Codice Etico

1. Il PSD adotta un Codice Etico, approvato dal Congresso Nazionale e modificabile con le stesse procedure dello Statuto, che disciplina:
 - i doveri di lealtà, riservatezza e correttezza degli iscritti;
 - le incompatibilità e i conflitti di interesse;
 - le condotte vietate, con particolare attenzione a discriminazioni, molestie e violenza di genere;
 - le procedure di segnalazione (whistleblowing) per condotte scorrette di iscritti, dirigenti o eletti, con tutela dell'identità del segnalante.

Art. 33 — Provvedimenti disciplinari

1. La violazione dello Statuto, del Codice Etico o delle delibere degli organi del partito comporta, secondo gravità:
 - il richiamo formale;
 - la sospensione da cariche interne, per un massimo di sei mesi;
 - la sospensione dall'iscrizione, per un massimo di un anno;
 - l'espulsione dal partito, con perdita immediata di ogni carica.
2. I provvedimenti sono adottati dalla Commissione Nazionale di Garanzia, con garanzia del contraddittorio e del diritto di difesa.
3. Per i fatti di particolare gravità connessi alla violazione del requisito antifascista (art. 4) o a condanne penali per reati ostativi è prevista una procedura d'urgenza, con sospensione cautelare immediata e decisione definitiva entro novanta giorni.

Art. 34 — Ricorsi

1. Contro i provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso al Collegio dei Garanti entro trenta giorni dalla notifica.
2. La decisione del Collegio dei Garanti è definitiva.

TITOLO X — PARTECIPAZIONE DIGITALE

Art. 35 — Voto elettronico

1. Per tutte le elezioni interne e per le consultazioni indette ai sensi del presente Statuto, il PSD garantisce la possibilità di voto in modalità digitale, con procedura certificata che assicuri:
 - l'autenticazione sicura del votante;
 - la segretezza del voto;
 - la non duplicazione del voto;
 - la verificabilità del processo di scrutinio;
 - l'archiviazione delle prove in forma anonima per eventuali controlli successivi.
2. La piattaforma di voto è gestita con software libero o auditabile, ospitata su infrastruttura europea, in coerenza con i principi del Programma Politico in materia di sovranità digitale.
3. È in ogni caso mantenuta la possibilità di voto in presenza presso i Circoli per chi non possa o non voglia votare digitalmente.

Art. 36 — Consultazioni online

1. L'Assemblea Nazionale può indire consultazioni online vincolanti su questioni di rilevante interesse politico, con quorum minimo di partecipazione del 25% degli iscritti.
2. Le consultazioni online non possono avere ad oggetto le materie riservate al Congresso Nazionale (modifica dello Statuto, elezione del Segretario, scioglimento del partito).

TITOLO XI — MODIFICA DELLO STATUTO E SCIoglIMENTO

Art. 37 — Modifica dello Statuto

1. Lo Statuto è modificato dal Congresso Nazionale con la maggioranza dei due terzi dei delegati votanti.
2. Le modifiche relative ai valori fondanti di cui all'art. 3 richiedono la maggioranza dei tre quarti.
3. Le proposte di modifica possono essere presentate dalla Direzione Nazionale, dall'Assemblea Nazionale, dal Collegio dei Garanti o da almeno il 20% degli iscritti.

Art. 38 — Scioglimento

1. Lo scioglimento del PSD è deliberato dal Congresso Nazionale con la maggioranza dei tre quarti dei delegati votanti, su proposta della Direzione Nazionale, dell'Assemblea Nazionale o di almeno il 30% degli iscritti.
2. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo del partito, dopo l'estinzione delle obbligazioni, è devoluto a fondazioni o enti del terzo settore operanti nei campi della ricerca politica, della formazione democratica o dell'antifascismo, secondo delibera del Congresso che dichiara lo scioglimento.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 39 — Prima applicazione

1. Il presente Statuto entra in vigore con l'approvazione del Congresso Fondativo del PSD.
2. Fino al primo Congresso Nazionale ordinario, le funzioni del Congresso sono esercitate dal Comitato Promotore designato in sede di fondazione.
3. Il Comitato Promotore convoca il primo Congresso Nazionale ordinario entro diciotto mesi dalla fondazione.

Art. 40 — Regolamento attuativo

1. Le modalità operative di applicazione del presente Statuto sono definite da un Regolamento Attuativo approvato dall'Assemblea Nazionale, modificabile a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. In caso di contrasto, prevale lo Statuto.

Art. 41 — Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano la Costituzione, le leggi della Repubblica italiana in materia di partiti politici e i principi generali del diritto.
-

Statuto adottato dal Congresso Fondativo — Prima Edizione